



**Procedure in materia di
operazioni con parti correlate**

INDICE

Procedure in materia di operazioni con parti correlate	1
PARTE I	3
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
1. Premessa	3
2. Fonti normative	3
3. Definizioni	3
3-bis. Ambito di applicazione delle Procedure.....	4
4. Identificazione delle Parti Correlate	5
5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate	5
PARTE II.....	5
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	5
6. Disciplina delle Operazioni di minore rilevanza	5
7. Disciplina speciale delle Operazioni di maggiore rilevanza	6
7-bis. Disciplina delle Operazioni di valore indeterminato ed indeterminabile	7
8. Operazioni di società controllate, italiane o estere	7
9. Disposizioni particolari in materia di consulenza	7
PARTE III	8
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ESCLUSE DALLE PROCEDURE	8
10. Casi di esclusione	8
11. Operazioni di importo esiguo	8
12. Operazioni ordinarie	9
13. Operazioni con o tra società controllate e con società collegate	11
14. Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche	11
14-bis. Aumenti di capitale ed emissione di strumenti finanziari convertibili o convertendi	12
PARTE IV	12
TRASPARENZA INFORMATIVA	12
15. Operazioni di minore rilevanza	12
16. Operazioni di maggiore rilevanza	12
17. Operazioni non soggette a trasparenza informativa	13
18. Informativa periodica	13
PARTE V	13
DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED ENTRATA IN VIGORE	13
19. Varie	13
20. Entrata in vigore	14
Allegato 1	15
DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI	15
Allegato 2	18
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	18



Procedure in materia di operazioni con parti correlate

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e gli Organi Delegati, nel realizzare direttamente o per il tramite di società controllate operazioni con parti correlate, si attengono alle presenti procedure (le “Procedure”), che hanno la finalità di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

Restano ferme, in quanto applicabili, le Linee guida in materia di operatività infragruppo e la relativa operatività annuale approvate in adempimento di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

2. Fonti normative

Le Procedure sono adottate in adempimento alle prescrizioni dettate dall’articolo 2391-*bis* del Codice Civile e dall’articolo 4 della Delibera Consob 17221/2010.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti Procedure, si intendono per:

- Amministratori Indipendenti: gli Amministratori della Società che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice;
- Atti Dispositivi (di partecipazioni o di strumenti finanziari): gli atti di acquisto o di vendita di partecipazioni o strumenti finanziari, ivi compresi i contratti derivati che abbiano quale sottostante una partecipazione o uno strumento finanziario;
- Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- Comitato: il collegio di Amministratori Indipendenti (Comitato e/o Sottocomitato Operazioni con Parti Correlate) nominato dal Consiglio di Amministrazione al fine di assolvere ai compiti che il Regolamento affida al comitato di amministratori indipendenti;
- Comitato per le Remunerazioni: il Comitato nominato ai sensi dell’art. 6.P.3 del Codice;
- Dirigenti con responsabilità strategiche: gli Amministratori e i Sindaci effettivi della Società, i componenti del *Group Management Committee* e i primi riporti del *Group CEO*;
- Organi Delegati: il Comitato Esecutivo (ove nominato), il *Group CEO*;
- Organismi di Investimento Collettivo: gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

di cui al TUF, armonizzati e non, e ogni altro organismo di investimento collettivo ad essi assimilabile previsto dagli ordinamenti diversi da quello italiano, sia esso destinato ad investitori istituzionali, sia ad investitori *retail*, inclusi i fondi di *private equity*;

- Operazioni con Parti Correlate: le operazioni qualificate come tali dall'Allegato 1 del Regolamento secondo la definizione che, per comodità di riferimento, si allega *sub* 1 (Allegato 1);
- Operazioni di importo esiguo: le Operazioni con Parti Correlate qualificate come tali secondo i criteri di cui all'art. 11 delle Procedure;
- Operazioni di maggiore rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate qualificate come tali secondo i criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento che, per comodità di riferimento, si allega *sub* 2 (Allegato 2);
- Operazioni di minore rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni effettuate per il tramite di società controllate: le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalle società controllate della Società;
- Operazioni ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate qualificabili come tali sulla base dei criteri di cui all'art. 12 delle Procedure;
- Parti Correlate: i soggetti qualificati come tali dall'art. 1 dell'Allegato 1 del Regolamento, che, per comodità di riferimento, si allega *sub* 1 (Allegato 1);
- Regolamento: il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
- Regolamento Emittenti: il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- Società: Assicurazioni Generali S.p.A.;
- TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria o Testo Unico della Finanza.

3-bis. Ambito di applicazione delle Procedure

3-bis.1 Le presenti Procedure si applicano alle operazioni poste in essere con Parti Correlate nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento, con i seguenti ulteriori soggetti:

- gli Organismi di Investimento Collettivo in cui una Parte Correlata abbia, al momento dell'operazione, un interesse economico, anche indiretto, in relazione alla loro istituzione e/o promozione e/o gestione;
- le entità, anche prive di soggettività giuridica (ivi inclusi gli Organismi di Investimento Collettivo diversi da quelli aperti), in cui la Società o sue Parti Correlate detengano più del 30% dei diritti patrimoniali (anche in assenza di diritti amministrativi);

- la società in cui un Dirigente con responsabilità strategiche rivesta il ruolo di amministratore esecutivo e le società direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ivi inclusi gli Organismi di Investimento Collettivo;
- gli amministratori delegati e i direttori generali (o carica equivalente) delle società immobiliari controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, le società da questi controllate, i loro stretti familiari e le società da questi ultimi controllate.

3-bis.2 Ai fini delle Procedure, ogni riferimento alle Parti Correlate dovrà intendersi esteso anche ai soggetti di cui al precedente art. 3-bis.1.

4. Identificazione delle Parti Correlate

- 4.1 Il *Group CEO* identifica la funzione aziendale a cui affidare la responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco delle Parti Correlate.
- 4.2 Al fine di consentire una corretta elaborazione dell'elenco di cui al precedente comma, i Dirigenti con responsabilità strategiche comunicano alla funzione aziendale preposta alla tenuta dell'elenco i soggetti con cui intrattengono rapporti di correlazione ai sensi dell'Allegato 1 e del precedente art. 3-bis.1. Nel comunicare l'elenco degli stretti familiari, essi includono senz'altro il coniuge non legalmente separato e i figli conviventi valutando la presenza di altri soggetti che possano influenzarli o essere da loro influenzati nel rapporto con la Società.
- 4.3 I medesimi Dirigenti comunicano tempestivamente le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite.
- 4.4 L'elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e delle società da questa controllate.

5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 Il *Group CEO* identifica la funzione a cui affidare la responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco delle Operazioni con Parti Correlate.
- 5.2 Indipendentemente dalle rilevazioni effettuate dalla funzione di cui al precedente art. 5.1., gli Amministratori e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche informano tempestivamente il *Group CEO* circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni di cui siano parte essi stessi o alcune delle altre Parti Correlate di cui all'Allegato 1, lettere e) ed f), e del precedente art. 3-bis.1.

PARTE II DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6. Disciplina delle Operazioni di minore rilevanza

- 6.1 Le Operazioni di minore rilevanza sono deliberate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente *pro-tempore*, previo parere del Comitato.
- 6.2 Esse sono istruite in modo da illustrare in modo approfondito e documentato l'interesse della Società al compimento dell'operazione, le ragioni dell'operazione medesima nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.
- 6.3 La documentazione istruttoria, comprensiva anche dei documenti e/o pareri preventivi concernenti l'operazione sottoposta al Comitato, predisposti da altri Comitati o strutture aziendali competenti ed eventualmente sintetizzata in un'apposita relazione indicante anche la data in cui l'operazione deve essere deliberata, deve essere messa a disposizione del Comitato e del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato competente a deliberare con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.
- 6.4 Il Comitato esprime un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere si considera favorevole quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione.
- 6.5 Il parere del Comitato è vincolante per le Operazioni di minore rilevanza di valore superiore alla metà del valore delle soglie identificate dall'Allegato 2.
- 6.6 Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato competente a deliberare ritenga di incaricare degli esperti indipendenti, il Comitato – previa autonoma valutazione sulla sussistenza del requisito di indipendenza - si farà assistere di preferenza da questi ultimi. In questo caso, l'incarico prevedrà espressamente che l'esperto assista anche e specificamente il Comitato nello svolgimento dei compiti previsti dalle Procedure.
- 6.7 Il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato deliberano sulla base della documentazione istruttoria e del parere del Comitato. La deliberazione dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché della convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione e delle relative condizioni. Nei casi, diversi da quelli previsti dal precedente art. 6.5, in cui l'organo deliberante ritenga di non condividere il parere del Comitato, questa deliberazione deve specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 6.8 Dell'esecuzione dell'operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile.
- 6.9 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di minore rilevanza.
- 6.10 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a Operazioni di minore rilevanza che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea.
- 6.11 Per le operazioni aventi ad oggetto i compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche le funzioni del Comitato sono svolte dal Comitato per le Remunerazioni.
- 6.12 Le Regole di funzionamento del Comitato sono fissate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari di Assicurazioni Generali S.p.A.

7. Disciplina speciale delle Operazioni di maggiore rilevanza

- 7.1 Alle Operazioni di maggiore rilevanza si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Si applica altresì quanto previsto dai precedenti art. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8 e 6.9.
- 7.2 Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di maggiore rilevanza sono riservate alla

competenza del Consiglio di Amministrazione.

- 7.3 Il Comitato, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato, per mezzo del suo Presidente o di delegati, ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 7.4 La relazione al Comitato deve contenere le informazioni significative previste per la pubblicazione del documento informativo.
- 7.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base della documentazione istruttoria e del parere vincolante del Comitato. La deliberazione dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché della convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a Operazioni di maggiore rilevanza che sono di competenza dell'assemblea.
- 7.7 Fermo quanto previsto in materia di trasparenza informativa nella Parte IV delle Procedure, alle informazioni relative alle Operazioni di maggiore rilevanza si applicano in ogni caso le procedure aziendali emanate in attuazione del disposto di cui all'art. 114 del TUF.

7-bis. Disciplina delle Operazioni di valore indeterminato ed indeterminabile

- 7-bis.1 Le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13 il cui valore è indeterminato o indeterminabile sono sottoposte al Comitato che, alla luce delle relative caratteristiche, stabilisce se le stesse debbano essere sottoposte alla disciplina di cui all'art. 6, all'art. 7 o all'art. 11.

8. Operazioni di società controllate, italiane o estere

- 8.1 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione di cui all'art. 10 delle Procedure, le società controllate sottopongono a preventivo esame e/o approvazione della Società le Operazioni con Parti Correlate che intendono porre in essere.
- 8.2 A tal fine, il *Group CEO* identifica le funzioni aziendali referenti per le controllate, italiane ed estere, a cui affidare il compito di ricevere le informazioni relative alle operazioni di cui all'art. 8.1.
- 8.3 Le funzioni di cui al precedente art. 8.2 sottopongono agli Organi Delegati competenti le operazioni di cui hanno avuto informativa e comunicano l'esito dell'esame alle società proponenti.
- 8.4 Gli Organi Delegati, ove l'operazione in esame non rientri tra quelle di cui al successivo art. 10, applicano la procedura di cui al precedente art. 6.

9. Disposizioni particolari in materia di consulenza

- 9.1 Ai fini dell'applicazione delle Procedure, le Operazioni con Parti Correlate consistenti nella prestazione di consulenze sono classificate tra le Operazioni di importo esiguo, di minore rilevanza o di maggiore rilevanza, sulla base del valore dell'operazione oggetto della consulenza, fermo restando che gli obblighi di predisposizione del documento informativo trovano applicazione esclusivamente laddove anche il corrispettivo previsto a fronte

dell'attività di consulenza superi una delle soglie di cui all'Allegato 3 al Regolamento (qui riportato *sub* Allegato 2).

Laddove l'operazione oggetto della consulenza sia di valore indeterminato o indeterminabile, ai fini della sua classificazione si farà riferimento al corrispettivo previsto a fronte dell'attività di consulenza.

- 9.2 La disposizione di cui al precedente art. 9.1 si applica a prescindere dal fatto che l'operazione oggetto di consulenza abbia o meno come controparte una Parte Correlata ed esclusivamente nel caso in cui questa operazione non sia esclusa dall'applicazione delle Procedure ai sensi del successivo art. 10.

PARTE III

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ESCLUSE DALLE PROCEDURE

10. Casi di esclusione

- 10.1 La disciplina prevista dai precedenti articoli 6 e 7 non si applica alle seguenti Operazioni con Parti Correlate:
- a) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove nominato), e le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - b) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza;
 - c) le Operazioni di importo esiguo, come definite nel successivo art. 11;
 - d) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - e) le Operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto nel successivo art. 12;
 - f) le operazioni con o tra società controllate e con società collegate, alle condizioni previste nel successivo art. 13;
 - g) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, alle condizioni previste nel successivo art. 14.
- 10.2 Il *Group CEO* informa il Consiglio di Amministrazione e il Comitato, almeno una volta l'anno, in merito alla concreta applicazione delle fattispecie di esclusione di cui alle lettere b) ed e) del precedente art. 10.1.
- 10.3 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate, ai fini dell'applicazione di una delle sopra elencate cause di esclusione, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni, previste dal successivo art. 12, che consentono di qualificare le operazioni come rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa. In caso di dubbio deve essere consultata la Funzione di *compliance*.

11. Operazioni di importo esiguo

- 11.1 Si considerano Operazioni di importo esiguo le operazioni il cui controvalore non ecceda l'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione) o di Euro 250.000 (duecentocinquanta mila) rispettivamente per il caso in cui la controparte sia una persona giuridica o una persona fisica

(la “Soglia di esiguità”).

- 11.2 Ai fini della determinazione del controvalore dell’operazione si fa riferimento ai criteri dettati dalla Consob per l’individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza di cui all’Allegato 2.
- 11.3 Qualora, nel corso dello stesso esercizio, vengano concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur singolarmente di controvalore inferiore all’importo di cui al precedente art. 11.1, superino, ove cumulativamente considerate, tale importo, l’operazione che determina il superamento della Soglia di esiguità è oggetto di deliberazione in conformità a quanto previsto al precedente art. 6.
- 11.4 Resta salva la facoltà per il *Group CEO*, a suo insindacabile giudizio, di disapplicare il caso di esclusione di cui al presente articolo.

12. Operazioni ordinarie

- 12.1 Ai fini dell’applicazione delle presenti Procedure, si considerano Operazioni ordinarie le operazioni che rientrano nell’ambito dell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria di ciascuna società interessata, in quanto siano incluse nelle tipologie di cui al successivo art. 12.3.
- 12.2 L’attività finanziaria può considerarsi connessa all’ordinaria attività operativa quando essa sia accessoria a quest’ultima.
- 12.3 Rientrano senz’altro nell’ambito dell’attività operativa delle società appartenenti al gruppo Generali le seguenti tipologie di operazioni:
- le operazioni rientranti nei rami di cui all’art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 al cui esercizio la società è autorizzata;
 - la riassicurazione, sia vita che non vita, sia attiva che passiva;
 - i rapporti di intermediazione assicurativa;
 - la gestione finanziaria degli attivi della società;
 - il debito operativo⁽¹⁾ e le connesse operazioni finanziarie;
 - le operazioni aventi ad oggetto l’acquisto o la vendita di beni o di servizi per l’esercizio e lo sviluppo dell’attività delle società diversi dalle partecipazioni societarie (di controllo, di un’influenza notevole o di *joint venture*) e dagli immobili, fatta salva, per questi ultimi e per le attività ed i servizi a questi connessi, l’ipotesi in cui la società ponga in essere un’asta competitiva riservata anche a Parti non Correlate, in numero non inferiore a tre, in cui sia garantita l’applicazione delle migliori prassi di mercato e della stessa venga data adeguata forma di pubblicità.
- 12.4 Le operazioni di cui al precedente art. 12.3 si considerano rientranti nell’ambito dell’ordinario esercizio dell’attività operativa, e quindi escluse dall’applicazione delle Procedure ai sensi del precedente art. 10, comma 1, lett. e), quando concorrano le seguenti condizioni, oltre a quelle di cui al successivo art. 12.6:
- le dimensioni, la struttura, l’oggetto e la frequenza dell’operazione non presentino aspetti di anomalia e siano coerenti con quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società interessata;
 - i termini e le condizioni contrattuali non si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali della società interessata;
 - per gli acquisti di beni e servizi vi sia sempre almeno un’offerta da parte di un soggetto

⁽¹⁾ Per debito operativo si intende il debito classificato come tale nell’ambito del bilancio consolidato di Assicurazioni Generali S.p.A. (si veda la definizione contenuta nel paragrafo “Indebitamento” della Relazione sulla gestione del bilancio consolidato di Gruppo).

non correlato;

- il corrispettivo sia monetario;
- l'operazione non sia anomala con riferimento alle caratteristiche della controparte;
- l'operazione non sia anomala in relazione al momento in cui viene approvata o eseguita.

12.5 Per le seguenti tipologie di operazioni, affinché possano considerarsi rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 12.4 e del successivo art. 12.6, devono concorrere i seguenti elementi:

a) per la gestione finanziaria degli attivi non deve trattarsi:

- di atti dispositivi di partecipazioni di controllo o di partecipazioni che determinino l'esercizio da parte della Società di un'influenza notevole;
- di atti dispositivi di partecipazioni in *joint venture*;
- di atti dispositivi effettuati al di fuori dei mercati regolamentati di (i) azioni quotate emesse da Parti correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13, ovvero di (ii) parti di Organismi di Investimento Collettivo quotati emesse da Parti Correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13, ovvero di (iii) strumenti finanziari quotati emessi da Parti Correlate, anche convertibili o scambiabili in azioni quotate emesse da Parti Correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13 che, con esclusivo riferimento alle operazioni di minore rilevanza, non debbano essere eseguiti entro margini di tempo particolarmente ristretti, ferma restando, in quest'ultimo caso, l'informativa al Comitato nella prima riunione utile; si considerano equivalenti a quelle effettuate nei mercati regolamentati le operazioni effettuate all'interno dei sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facilities*) e le operazioni che, per prassi consolidata di mercato, vengono eseguite dagli operatori con altri sistemi elettronici (quali ad es. la piattaforma Bloomberg); in tutti questi casi a condizione che: (i) la modalità operativa scelta consenta l'accesso a risorse (liquidità) non altrimenti reperibili nel mercato regolamentato ovvero una maggior tempestività di esecuzione, (ii) l'operazione sia eseguita nel miglior interesse del Gruppo (*best execution*), (iii) l'operazione sia tracciabile e (iv) siano coinvolte almeno tre controparti, di cui almeno due non correlate, nei casi in cui vengono utilizzati sistemi elettronici diversi da quelli multilaterali di negoziazione e nei casi in cui vengono utilizzati sistemi multilaterali di negoziazione che non si fondano sul meccanismo dell'anonimato nella formazione del prezzo;
- di atti dispositivi di (i) azioni non quotate o quotande emesse da Parti Correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13 ovvero di (ii) strumenti finanziari non quotati o quotandi emessi da Parti Correlate, anche convertibili o scambiabili in azioni non quotate o quotande emesse da Parti Correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13 che, limitatamente alle azioni quotande ovvero per gli strumenti finanziari convertibili o scambiabili quotandi, con esclusivo riferimento alle operazioni di minore rilevanza, non debbano essere eseguiti entro margini di tempo particolarmente ristretti, ferma restando, in questo caso l'informativa al Comitato nella prima riunione utile;
- di atti dispositivi di obbligazioni *corporate* (finanziarie e non) quotate emesse da Parti Correlate diverse da quelle di cui al successivo art. 13, che non siano liquide in quanto non attivamente negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negli altri sistemi elettronici indicati al terzo alinea del presente art. 12.5 lettera a) ed alle condizioni ivi previste, e che, con esclusivo riferimento alle operazioni di minore rilevanza, non debbano essere eseguiti entro margini di tempo particolarmente ristretti, ferma restando, in questo caso, l'informativa al Comitato nella prima riunione utile;
- di atti dispositivi di obbligazioni *corporate* (finanziarie e non) non quotate o quotande emesse da Parti Correlate diverse da quelle di cui all'art. 13 che, limitatamente alle

obbligazioni quotande e, con esclusivo riferimento alle operazioni di minore rilevanza, non debbano essere eseguiti entro margini di tempo particolarmente ristretti, ferma restando, in questo caso, l'informativa al Comitato nella prima riunione utile;

- di atti dispositivi (ivi inclusi gli impegni di sottoscrizione e/o acquisto) di Organismi di Investimento Collettivo diversi dagli Organismi di Investimento Collettivo del risparmio armonizzati ai sensi della normativa comunitaria o da quelli i cui regolamenti di gestione e/o prospetti prevedano adeguati limiti di contenimento e frazionamento del rischio, in cui una Parte Correlata - diversa da quelle di cui al successivo art. 13 - abbia, al momento dell'operazione, un interesse economico, anche indiretto, in relazione alla loro istituzione e/o promozione e/o gestione.

Oltre a quelli sopra indicati, il Comitato può individuare altre tipologie di strumenti finanziari - tra cui gli strumenti finanziari strutturati - o di atti dispositivi di strumenti finanziari che, ai sensi delle Procedure, non sono da considerare come rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa con conseguente applicazione delle procedure di cui all'art. 6 o all'art. 7.

- b) per il debito operativo e le connesse operazioni finanziarie - in quanto non si tratti di operazioni assicurative o riassicurative, ovvero di operazioni relative a debiti interbancari o verso la clientela bancaria - non deve trattarsi di atti di valore superiore ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni).

12.5-bis Il *Group CEO* comunica al Comitato, nella prima riunione utile, ogni operazione di investimento effettuate dalla Società, anche per il tramite di società controllate, sia nel mercato primario sia secondario - aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di stato o equivalenti e che non siano conseguenti all'esercizio del diritto di opzione - in cui una Parte Correlata abbia rivestito il ruolo di intermediario in qualità di "bookrunner", "lead manager", "global coordinator", membro del consorzio o assimilabili avendo assunto nei confronti dell'emittente garanzie in ordine al prezzo (*best of price*) o all'entità del collocamento (garanzia di sottoscrizione e vendita). La comunicazione dà evidenza dell'interesse della Società al compimento dell'operazione, delle relative ragioni nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

12.5-ter Sono assoggettati alla procedura di cui all'art. 6 o all'art. 7 gli atti dispositivi di strumenti finanziari quotati e non quotati quando la controparte (ossia il compratore o il venditore) sia una Parte Correlata diversa da una delle società di cui al successivo articolo 13, fatti salvi gli atti dispositivi di strumenti finanziari che soddisfino i requisiti di cui all'art. 12.4 e all'art. 12.5a) che ai sensi di quest'ultimo rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa.

12.6 Si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società interessata sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

13. Operazioni con o tra società controllate e con società collegate

13.1 Le Procedure non si applicano alle Operazioni con o tra società controllate e alle Operazioni con società collegate quando esse non siano partecipate da Parti Correlate di cui all'Allegato 1.1, lettere a), d), e) e f) in misura superiore al 5%, tenuto conto delle partecipazioni detenute

in via diretta e indiretta dalle Parti Correlate in questione e dai loro stretti familiari. In ogni caso si tiene conto di eventuali interessi derivanti da incentivi economici di cui siano portatori i Dirigenti con responsabilità strategiche.

14. Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche

14.1 Le Procedure non si applicano alle deliberazioni di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. g), a condizione che:

- i) sia stata adottata una politica di remunerazione;
- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per le Remunerazioni;
- iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

14-bis. Aumenti di capitale ed emissione di strumenti finanziari convertibili o convertendi

14-bis.1 La Società applica la Procedura di cui agli articoli 6 o 7 alle proposte di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari convertibili e/o convertendi con esclusione anche parziale del diritto di opzione nei casi in cui la proposta preveda ovvero, di fatto, assegni un trattamento prioritario o preferenziale per le Parti Correlate.

PARTE IV TRASPARENZA INFORMATIVA

15. Operazioni di minore rilevanza

15.1 In caso di Operazioni di minore rilevanza, diverse da quelle di cui al precedente art. 6.5, approvate nonostante il parere negativo del Comitato, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, è messo a disposizione del pubblico un apposito documento informativo.

15.2 Il documento informativo contiene l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle eventuali Operazioni di minore rilevanza approvate nel corso del trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato che deve essere allegato al documento informativo.

15.3 Il documento informativo viene pubblicato con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

16. Operazioni di maggiore rilevanza

16.1 In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il *Group CEO* assicura la predisposizione di un documento informativo redatto secondo le previsioni di legge e regolamentari.

16.2 Ai fini della predisposizione del documento informativo di cui al precedente art. 16.1, sono altresì da considerare Operazioni di maggiore rilevanza quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse anche da parte di società controllate nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le quali, pur non qualificabili singolarmente come

Operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 alle Procedure. Nel calcolo del cumulo non si considerano le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi del precedente art. 10. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al citato Allegato 2 dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il *Group CEO* può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

16.3 Per consentire l'identificazione delle fattispecie di cui al precedente 16.2, la funzione di cui al precedente art. 5.1 segnala tempestivamente al *Group CEO* l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza. A tali fini, le funzioni di cui al precedente art. 8.2, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 8, segnalano tempestivamente alla funzione di cui all'art. 5.1 l'intenzione delle società controllate di effettuare Operazioni con Parti Correlate.

17. Operazioni non soggette a trasparenza informativa

17.1 Non sono soggette al regime di trasparenza informativa previsto dai precedenti articoli 15 e 16 le operazioni di cui al precedente art. 10.

17.2 Per le Operazioni ordinarie di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), qualificabili come Operazioni di maggiore rilevanza, il *Group CEO* assicura che:

- a) siano effettuate alla Consob le comunicazioni previste dal Regolamento;
- b) le citate operazioni siano indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

18. Informativa periodica

18.1 Ai sensi dell'articolo 154 *ter* del TUF, il *Group CEO* si assicura che, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, siano fornite informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

PARTE V DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED ENTRATA IN VIGORE

19. Varie

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riserva di adeguare, all'occorrenza, le Procedure a seguito della concreta esperienza applicativa in materia, con l'obiettivo di garantire sempre un adeguato livello di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con

Parti Correlate.

- 19.2 Il *Group CEO*, anche su eventuale indicazione del Comitato, sottopone al Consiglio, con cadenza almeno triennale, una proposta di revisione o di conferma delle Procedure, che tenga conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure nella prassi applicativa.
- 19.3 Il *Group CEO* è investito dal Consiglio di Amministrazione della Società di ogni più ampio potere ed attribuzione per dare piena e sostanziale attuazione alle Procedure.
- 19.4 Il *Group CEO*, con cadenza almeno annuale, verifica che le disposizioni contenute nelle Procedure siano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a quanto stabilito da altre fonti normative applicabili alla società, oltre che alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati. In relazione a quanto sopra, il *Group CEO*, apporta al testo delle Procedure in parola qualunque modifica, integrazione o soppressione meramente formale che dovesse ritenersi necessaria, informandone tempestivamente i Consiglieri e tutti i destinatari delle Procedure.

20. Entrata in vigore

- 20.1 Le Procedure sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011. Il 6 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'esperienza applicativa, ha modificato, con il parere favorevole del Comitato, le Procedure. Il nuovo testo modificato entra in vigore il 1° gennaio 2014. Una nuova revisione è stata effettuata il 17 marzo 2016. Il nuovo testo modificato entra in vigore il 1 aprile 2016.

Allegato 1

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI (Allegato 1 del Regolamento)

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “*parti correlate*” e di “*operazioni con parti correlate*”

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “*controllo*”, “*controllo congiunto*”, “*influenza notevole*”, “*stretti familiari*”, “*dirigenti con responsabilità strategiche*”, “*società controllata*”, “*società collegata*” e “*joint venture*” sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche



I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1. Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato 2

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

(Allegato 3 del Regolamento)

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "*di maggiore rilevanza*" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.